

Projet de loi n° 103 présenté par le Gouvernement régional en date du 28 avril 2023: "Modificazioni alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 (Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali)".

Relazione di minoranza del Capogruppo della Lega Vallée d'Aoste Andrea Manfrin

Il DL in discussione interviene sulla l.r. 23/2010 "Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale". Il Testo Unico, leggendo dalla relazione di accompagnamento del relativo disegno di legge, *"persegue l'obiettivo di fornire un quadro giuridico organico e stabile nella disciplina dell'erogazione alle famiglie, anche composte di un solo soggetto, degli interventi economici regionali di sostegno e promozione sociale, ponendosi come strumento normativo in grado di fornire agli interessati disposizioni chiare, di facile lettura e di immediata interpretazione, riordinando in un unico testo tutti gli interventi normati dagli anni 80 ad oggi e che attualmente formano un mosaico frastagliato e di difficile identificazione."*

Innanzitutto è bene fare un piccolo inquadramento dell'evoluzione del testo che ci si appresta a modificare: dalla sua adozione ad oggi (quindi in circa 13 anni di vigenza) è stato variato 6 volte, ed in tutte e sei le occasioni con interventi puntuali. L'intervento più ampio è stato quello della l.r. 37 del 2021 che ha modificato due commi dell'articolo 1, un comma dell'articolo 14 e un comma dell'articolo 15.

Ecco un breve riassunto delle modifiche intervenute nel tempo:

Con [L.R. 10 dicembre 2010, n.40](#) viene modificato il comma 3 dell'articolo 28;

Con [L.R. 13 dicembre 2011, n. 30](#) viene modificato il comma 2bis dell'articolo 28;

Con [L.R. 13 dicembre 2013, n. 18](#) si abroga comma 2bis dell'articolo 28 e si modifica il comma 1 dell'articolo 6;

Con [L.R. 11 febbraio 2020, n. 1](#) si inserisce la lettera c) al comma 1 dell'art. 16;

Con [legge regionale 5 agosto 2021, n. 24](#) viene sostituito il comma 3 dell'articolo 11;

Con [L.R. 22 dicembre 2021, n. 37](#) vengono infine modificati il comma 1 dell'art. 13, la lettera c) del comma 5 sempre dell'art. 13, il comma 2 dell'art. 14, la lettera b) del comma 3 dell'art. 14 ed il comma 2 dell'art. 15.

In 13 anni, pertanto, possiamo notare come l'impianto normativo organico sia rimasto tale, con poche, impercettibili, variazioni mentre oggi assistiamo ad una modifica, che a differenza di tutte quelle avvenute finora, non costituisce

un'implementazione degli interventi economici di sostegno e promozione sociale ma disegna nuovi interventi sostituendoli a quelli esistenti.

Questo però sottolinea un primo e fondamentale problema, nell'affrontare queste modifiche non risulta che si sia prima riconsiderato nel suo insieme il funzionamento e l'interazione tra i precedenti (ed organici) interventi e i nuovi strumenti di policy.

La mancanza di tale visione complessiva e sinergica degli interventi contenuti nel DL 103 è testimoniata non solo dal numero di articoli che vengono sostituiti del testo madre - su 23 articoli del testo unico ne vengono sostituiti 19 modificati 3 e ne vengono addirittura introdotti 2 nuovi - ma anche dalle tempistiche con cui questi emendamenti sono stati introdotti, a distanza di due settimane o addirittura di pochi giorni l'uno dall'altro.

Tempistiche a parte non si può inoltre non considerare il fatto che le modifiche al testo originale, depositato il 28/04/23, sono state introdotte con numerosi emendamenti presentati dall'Assessore al suo stesso DL, e che, a fronte di una sostituzione della quasi totalità delle norme del Testo Unico, risulta davvero difficile parlare ancora di modifica e non di un nuovo Testo Unico che nulla ha a che vedere col precedente. Questa tecnica legislativa quindi solleva una domanda fondamentale: le nuove politiche di sostegno sociale in esso contenute sono state oggetto di programmazione nel Piano per la Salute ed il Benessere Sociale recentemente approvato o sono **frutto di una scelta senza strategia condivisa alla base?**

Venendo poi all'articolato risulta indispensabile prendere atto di quanto era stato originariamente previsto e, soprattutto, del confronto sviluppato in V Commissione con le associazioni che si occupano di disabilità e con le strutture che trattano il tema delle Politiche Sociali.

Alcuni degli interventi introdotti dal DL 103, e su questo hanno concordato la quasi totalità dei Commissari, sono attesi da tempo e sono una giusta innovazione rispetto ad una norma datata che sta ormai mostrando le trame. Come è ovvio, questo DL interviene sulla totalità delle misure di assistenza che sono erogate in forza della 23/2010 ma ci sono alcuni interventi specifici che riguardano maggiormente il mondo della disabilità.

Come già esplicitato sono da giudicare positivamente, ad esempio, l'estensione, prevista all'art. 15, degli interventi alle forme di disabilità grave, così come l'introduzione prevista all'articolo 16 del diritto agli interventi economici direttamente in legge e non subordinati a successive deliberazioni, il che snellisce le procedure e semplifica il quadro.

Ci sono però, come sappiamo, alcuni interventi, al netto della questione formale di revisione della legge, su cui le stesse associazioni hanno sollevato alcune eccezioni.

Sempre sull'articolo 16 per i contributi a favore della disabilità gravissima, è stato evidenziato come l'articolo riprenda testualmente l'attuale deliberazione della Giunta

regionale che già eroga questi contributi, con il rischio che irrigidire eccessivamente le erogazioni ed il sistema di modificarle. Oltre a questo sul punto sorge un ulteriore dubbio che riguarda la soglia dei 65enni, poiché se è vero che i contributi per la disabilità gravissima sono normalmente legati per disabilità che sono non dovute al naturale invecchiamento della persona, è altrettanto vero che per come è formulato l'articolo, dal testo pare emergere che alcuni ultra 65enni siano diversi dagli altri.

Altro esempio di contrasto lo troviamo nell'articolo 17 dove vi è l'estensione a tutte le forme di disabilità dei sostegni economici, azione sicuramente positiva, ma che lascia scoperta le fasce di età comprese tra 0 – 18 anni e ultra 65enni.

Questo è un problema che rimane importante perché in età infantile spesso il caregiver rinuncia parzialmente o totalmente ad opportunità di lavoro e in alcune attività, ad esempio quelle libero professionali o di artigianato, diventa molto difficile conciliare l'attività genitoriale con quella lavorativa, quindi l'assistenza alla persona con disabilità viene penalizzata in termini economici a causa della mancata previsione di sostegni al lavoro del genitore.

Per gli ultra 65enni il problema è ancora più spinoso, perché se nella fase 0-18 nella maggior parte dei casi, esiste una rete familiare che può occuparsi anche economicamente delle necessità, nel caso dell'ultra 65enne questo è più difficile, quindi il rischio è che la persona rimanga completamente priva di sostegni. È vero che ci sono le misure legate alle persone anziane, alle persone non autosufficienti, però talvolta si perde la possibilità di disporre di risorse, come l'assistente personale, come ai voucher per acquistare servizi, o peggio ancora essere costretti ad andare in struttura quando magari le condizioni generali di salute della persona permetterebbero di non farlo, anche a fronte dell'allungamento dell'aspettativa e del miglioramento della qualità di vita.

Ulteriori criticità si rilevano in tutto l'articolato dove si definiscono alcune incompatibilità con altre misure che avrebbero potuto essere maggiormente coordinate sia perché si ripetono divieti sia perché si definiscono dei conflitti che appaiono superflui. Risulta utile evidenziare, a questo proposito, quanto questo articolato possa definirsi una legge quadro e non una legge orizzontale, e come risulti incomprensibile quindi vietare la cumulabilità di determinati aiuti, soprattutto se concessi dallo Stato. In parole povere, se una persona ne ha diritto per quale motivo lo si priva di un aiuto? Risulta quindi quanto mai necessario riesaminare la questione legata alla non cumulabilità a fronte della necessità di famiglie ed utenti, che hanno bisogno non soltanto di soldi ma anche di servizi e i servizi costano.

Su tutto è però da registrare una contestazione di metodo che mi sento di condividere pienamente. Sia il testo presentato sia gli emendamenti successivi introducono delle modifiche importanti nel dispositivo in esame. Le associazioni concordano con la necessità di una consultazione preventiva, organica e ben strutturata, che possa prevenire le criticità e coinvolgere direttamente chi ha a che fare con questi problemi tutti i giorni.

Infine, rispetto all'utilizzo della terminologia, sono da evidenziare i sette emendamenti presentati successivamente che servono esclusivamente per cambiare una definizione ed inserire la definizione "*percorso di sostegno*". Come sappiamo a livello nazionale viene utilizzato il "PAI" quale piano riconosciuto ed utilizzato in tutte le Regioni, ed indica una cosa precisa, sulla quale ci si può confrontare tanto tra famiglie quanto tra funzionari di diverse Regioni. L'introduzione di una ulteriore definizione, una ulteriore sigla, non fa che aumentare la confusione, visto che nell'elenco delle definizioni troviamo il "*percorso di vita*", poi il "*progetto di vita*", poi il "*progetto assistenziale individualizzato*", poi il "*progetto di vita personalizzato*" ed infine il "*progetto di vita individualizzato*". Inutile ribadire che con tutte queste definizioni il rischio concreto è quello di perdere i riferimenti. Se a livello nazionale tutti parlano di PAI, continuare ad essere comprensibili e a capirsi tra Regioni dovrebbe essere una priorità.

Rispetto al testo presentato, però, durante l'esame della Commissione competente sono stati fatti dei passi avanti che ritengo utile evidenziare.

Innanzitutto sono stati recepiti due emendamenti presentati dal gruppo Lega, ovvero l'emendamento 4, limitatamente al comma 3, che interviene sull'articolo 16 del DL 103 ed introduce la definizione di "caregiver" con riferimento alla definizione

contenuta nel comma 255 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205. Questo emendamento definisce, in maniera inequivocabile, la figura del caregiver familiare in maniera da potersi uniformare con le altre norme regionali e nazionali.

Il secondo emendamento, il numero 6, recepisce e definisce in maniera più efficace le strutture che devono erogare le prestazioni economico assistenziali previste dalla legge, introducendo la definizione "la Regione eroga tramite le competenti strutture", in maniera da evitare che un cambio di organizzazione possa ingenerare confusioni e ingessature. Senza questa definizione, infatti, si rischiava di legare le mani ad una futura Giunta che potrebbe decidere, ad esempio, che i contributi per i servizi della prima infanzia, sempre nell'ottica che ormai il sistema educativo non è più dai 3 ai 18 anni ma da 0 a 18 anni, siano gestiti da una struttura che si occupa di istruzione, e nel caso in cui volesse farlo, dovrebbero cambiare la legge con un percorso sicuramente lungo e complesso.

Infine risulta importante esprimere soddisfazione per il recepimento della modifica dell'articolo 19, che interviene sull'articolo 25 della 23/2010, concernente la relazione annuale da presentare alla Commissione consiliare competente. In un primo momento questa era prevista con cadenza biennale ma a seguito dei rilievi evidenziati sia in Commissione, sia sollevati dalla Comitato paritetico di controllo, è stata ripristinata la cadenza annuale, consentendo così al Consiglio, alle associazioni e ai cittadini un monitoraggio più puntuale delle misure.

Infine, quale considerazione di ordine generale sul tema della disabilità e dei sostegni, da più parti, e da quest'aula in primis, è stata sollevata la necessità di intervenire per rinnovare la legge regionale 14/2008. Questa volontà è stata ribadita con l'approvazione di un ordine del giorno che impegna una revisione dell'impianto

organico complessivo della norma in seno al Comitato Interistituzionale per la Disabilità, ed è strettamente connessa alla modifica della 23/2010 che stiamo discutendo oggi, perché il rischio è che con tutti questi provvedimenti puntuali e urgenti, alcuni aspetti possano poi rimanere tra le righe o perdersi per strada. Mettere quindi mano alla 14/2008 con il coinvolgimento di tecnici ed associazioni rappresenta lo snodo fondamentale su cui innestare, a cascata, tutte le altre normative di settore.